

Anno Scolastico 2018-19

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli articoli 6 e 7 del D.L n 62/2017, definiscono le modalità di ammissione alla classe successiva e all'Esame di stato per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado.

Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la **valutazione**:

1. ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;
2. concorre al successo formativo;
3. documenta lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Appurata la validità dell'anno scolastico (*obbligo di frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti*), si definiscono i seguenti criteri, al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione:

Il Consiglio di Classe, sulla base di

1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;
3. di una visione olistica della persona

valuta l'ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

L'alunno è ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato, **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione** dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Si terrà conto:

1. del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;
2. del grado di maturazione dimostrato;
3. dell'interesse e impegno dimostrati ;
4. delle risposte agli stimoli proposti.

Il Consiglio di Classe valuterà l'alunno tenendo conto dei criteri elencati, **se deciderà a maggioranza per l'ammissione , pur con valutazioni inferiore a 6/10, sulla scheda non saranno ammessi gli alunni con $X < 58$, dove $X = \text{somma dei voti in tutte le discipline}$.**

Non si viene ammessi con tre 4 e due 5 oppure con due 4 e quattro 5.

I seguenti criteri di non ammissione potrebbero non essere applicati in caso di alunni:

1. pluriripetenti;
2. con disagi socio-famigliari
3. che non sono madrelingua italiani.

In tale caso le insufficienze sono riportate nel documento di valutazione a cui viene allegata una comunicazione con indicazioni finalizzate al recupero delle lacune.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e decisione a maggioranza, può **non ammettere l'alunno alla classe successiva** nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline.

Per l'insegnamento della Religione Cattolica, o dell'alternativa alla religione, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale. Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10 poiché a valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico.

In caso di non ammissione, la votazione sarà deliberata a maggioranza, si informerà la famiglia e si attiveranno strategie e azioni specifiche che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline. I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale.

Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di comportamento inferiore a 6/10 poiché la valutazione del comportamento è formulata mediante un giudizio sintetico.

Criteri per l'attribuzione del voto di idoneità per l'ammissione all'Esame di Stato

Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la **valutazione** ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;

concorre al successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Appurata la validità dell'anno scolastico, si definiscono i seguenti **criteri**, al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione.

Il Consiglio di Classe, sulla base di:

- obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
- di quanto richiamato dalle norme vigenti;
- di una visione olistica della persona

valuta:

1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla media dei voti del II quadrimestre;
2. i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;
3. la situazione di partenza;
4. le potenzialità personali e l'impegno dimostrati nel corso del triennio;
5. il comportamento e l'atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall'Istituzione scolastica

La media definita nel punto 1, può essere modificata, per eccesso o per difetto, dalla considerazione dei punti 2-3-4-5 a cura del Consiglio di Classe.

Nel caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di Classe motiverà l'ammissione all'Esame sulla base del percorso effettuato dall'alunno, considerando la situazione di partenza, l'interesse e l'impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e alle occasioni di recupero proposti dai docenti.